

Causa C-661/23 [Jeszek]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

9 novembre 2023

Procedimento penale contro:

R.S.

Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale

Procedimento penale davanti all'organo giurisdizionale di secondo grado nei confronti del maggiore R.S., dichiarato in via non definitiva, in primo grado, responsabile del reato di cui all'articolo 343, paragrafo 1, del codice penale polacco (in prosieguo: il «c.p.») in concorso con il reato di cui all'articolo 338, paragrafo 1, c.p., in combinato disposto con gli articoli 12, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, c.p.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Conformità al diritto dell'Unione, alla luce dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, delle disposizioni di diritto nazionale che prevedono il collocamento a riposo in forza di legge di un giudice del tribunale militare, ritenuto non idoneo a svolgere il servizio militare professionale ma idoneo a svolgere la funzione di giudice.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e il valore dello Stato di diritto ivi espresso nonché l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale quali:

a) l'articolo 233 della ustawa z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny (legge dell'11 marzo 2022 sulla difesa della Patria, Polonia), nella versione data dalla ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi, Polonia; Dz.U. 2023 posizione 1615), ai sensi del quale è stato abolito il diritto di un giudice di un tribunale militare nazionale di continuare a svolgere la funzione di giudice nel relativo tribunale dopo il suo congedo dal servizio militare professionale (anche in conseguenza dell'accertata inidoneità permanente a svolgere il servizio militare professionale), compreso anche il diritto di tale giudice di far parte dei collegi giudicanti di tale tribunale nelle cause a lui assegnate prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni;

b) l'articolo 13 della legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi (Dz.U. 2023, posizione 1615), ai sensi del quale, alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla lettera a), il giudice di un tribunale militare nazionale, congedato dal servizio militare nelle circostanze sopra descritte, viene collocato a riposo in forza di legge.

Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante il fatto che il destinatario della disposizione di cui alla prima questione, lettera b), è e rimane un solo giudice, che fa parte del collegio del giudice del rinvio (cosiddetta legge *ad hominem*), e che il diritto analogo dei procuratori che permette loro di continuare a svolgere la funzione di procuratore militare nonostante il congedo dal servizio militare è stato invece mantenuto.

2) Se il diritto dell'Unione - ivi comprese le disposizioni indicate alla prima questione - debba essere interpretato nel senso che il collocamento a riposo in forza di legge di un giudice di un tribunale militare nazionale, nelle circostanze di cui alla prima questione, è inefficace e, di conseguenza, tale giudice può continuare a far parte del collegio del giudice del rinvio e ogni organo dello Stato, compresi gli organi giurisdizionali, è obbligato a consentirgli di continuare a far parte di tale collegio in base alle attuali regole.

3) Se il diritto dell'Unione - in particolare, da un lato, l'articolo 2, TUE e il valore dello Stato di diritto ivi espresso, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di leale cooperazione ivi espresso, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 267 TFUE nonché i principi di effettività e

del primato e, dall'altro lato, l'articolo 2, TUE e il valore della democrazia ivi espresso, l'articolo 4, paragrafo 2, TUE e il principio della separazione dei poteri - debba essere interpretato nel senso che il potere, o eventualmente il dovere, di un organo giurisdizionale nazionale di sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali che costituiscono l'oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, comprese le disposizioni di rango di legge, deriva direttamente dal diritto dell'Unione.

Se, ai fini della risposta alla presente questione, sia rilevante il fatto che il diritto nazionale non prevede la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali da parte dell'organo giurisdizionale che ha proposto un rinvio pregiudiziale e che la pronuncia di tale sospensione fino a quando il giudice del rinvio non abbia tenuto conto dei criteri di interpretazione del diritto dell'Unione contenuti nella risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale è necessaria nelle circostanze della causa principale.

Disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti

Articolo 2, articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea;

Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Disposizioni del diritto nazionale rilevanti

Articoli 10 e 13 della legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi (Dz.U. 2023, posizione 1615);

- Ai sensi dell'articolo 10 «Nella legge dell'11 marzo 2022 sulla difesa della Patria (Dz.U. 2023, posizione 2305, 347 e 641) l'articolo 233 è sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi in cui un procuratore militare, che sia un militare di professione, venga congedato dal servizio militare professionale, egli permane nella funzione di procuratore nella relativa unità organizzativa dell'ufficio della Procura, indipendentemente dal numero dei posti di procuratore in tale unità”».
- Ai sensi dell'articolo 13 «Un giudice di un tribunale militare congedato dal servizio militare professionale che permane nella funzione di giudice alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire da tale data viene collocato a riposo. (...)». Conformemente all'articolo 14 della legge di modifica, entrambe le disposizioni entrano in vigore il 15 novembre 2023.

Articolo 175, paragrafo 1, e articolo 180 della Costituzione della Repubblica di Polonia;

Articolo 233 della legge dell'11 marzo 2022 sulla difesa della Patria, nella versione vigente fino al 14 novembre 2023, ai sensi del quale «Nel caso di

congedo di un giudice di un tribunale militare o di un procuratore militare, che sia un militare di professione, dal servizio militare professionale, egli permane nella funzione di giudice o di procuratore nella rispettiva unità organizzativa del tribunale o della Procura, indipendentemente dal numero di posti presso tali unità».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 I fatti e lo svolgimento del procedimento nella presente causa sono analoghi a quelli della causa C-646/23.

Breve motivazione del rinvio

- 2 In via di principio, la motivazione è in gran parte identica a quella della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-646/23.
- 3 Per quanto riguarda la seconda questione, il giudice del rinvio precisa che essa riguarda le conseguenze della dichiarazione di incompatibilità delle disposizioni nazionali ivi richiamate con il diritto dell'Unione. Il giudice del rinvio si pone dubbi sugli effetti della futura sentenza della Corte di giustizia sull'efficacia delle disposizioni nazionali che prevedono il collocamento a riposo in forza di legge del giudice che fa parte del collegio del giudice del rinvio. Al fine di essere sicuro degli effetti concreti della dichiarazione dell'incompatibilità di tali disposizioni con il diritto dell'Unione, il giudice del rinvio intende sapere se ogni organo dello Stato, ivi compresi gli organi giurisdizionali, debba in tal caso consentire a tale giudice di continuare a far parte del collegio giudicante in base alle attuali regole.
- 4 Per quanto riguarda la terza questione, il giudice del rinvio precisa che essa riguarda l'efficacia della sospensione delle disposizioni nazionali nel periodo successivo alla risposta della Corte di giustizia alla domanda di pronuncia pregiudiziale fino alla emissione della decisione in conseguenza di tale risposta. Il diritto polacco, incluso il codice di procedura penale, non prevede un meccanismo di sospensione dell'applicazione delle disposizioni di qualsiasi rango e ciò rende ancora più difficile l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione. Al contempo, il giudice del rinvio si chiede se tale eventuale sospensione, quando si tratta di disposizioni di rango di legge, sia compatibile, in particolare, con il principio della separazione dei poteri e il valore della democrazia menzionato all'articolo 2, TUE o, infine, con l'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Una risposta a tale questione è quindi oggettivamente necessaria, poiché altrimenti, una volta ricevuta la risposta della Corte di giustizia e prima di qualsiasi pronuncia che tenga conto dei criteri di interpretazione del diritto dell'Unione contenuti in tale risposta, l'efficacia del rinvio pregiudiziale sarebbe illusoria, in quanto il giudice facente parte del collegio del giudice del rinvio, verrebbe collocato a riposo in forza di legge.

- 5 La motivazione della richiesta di applicazione del procedimento accelerato è identica a quella contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-646/23.

DOCUMENTO DI LAVORO